

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2951/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 ottobre 1990**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72<sup>(4)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche e le mele delle categorie Extra I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio

possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, possono essere accordate deroghe alle norme comuni di qualità onde tener conto delle esigenze dei mercati di destinazione; che è necessario tener conto delle particolarità dei mercati di Singapore e della Malesia, in cui sono richieste mele da tavole di piccolo calibro, prevedendo, limitatamente alle esportazioni di mele della varietà Granny Smith a destinazione di questi paesi, deroghe ai calibri minimi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1763/90<sup>(6)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(8)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90<sup>(10)</sup>, possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3665/87;

<sup>(1)</sup> GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 14. 11. 1972, pag. 7.